

Modena, 1 marzo 2022

Circolare n. 4F/2022

A tutte le farmacie clienti

Oggetto: liberalità a favore della popolazione dell'Ucraina – trattamento fiscale

In relazione al comprensibile e diffuso sentimento di vicinanza e sostegno al popolo ucraino ed al conseguente desiderio di fornire aiuto, riportiamo di seguito uno schema in cui vengono riportati i principali passaggi normativi che consentono un beneficio fiscale in caso di elargizioni liberali, con una illustrazione dei limiti consentiti e degli adempimenti richiesti sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA in funzione del soggetto percettore (la cui esatta qualificazione è fondamentale per un corretto trattamento fiscale) e ripartiti tra deducibilità/detraibilità da reddito d'impresa e da reddito personale.

COME CRITERO GENERALE SI AVVERTE CHE E' SEMPRE CONSIGLIABILE EFFETTUARE LA LIBERALITA' IN DENARO ANZICHE' IN BENI per limitare gli adempimenti e le contestazioni nonché per evitare l'insorgere del pro-rata di indetraibilità dell'IVA in acquisto e che **NON SONO DEDUCIBILI/DETRAIBILI LE EROGAZIONI FATTE A PRIVATI MA SOLO A SOGGETTI GIURIDICI** normalmente di tipo no-profit.

Stante la complessità della materia e del proliferare di norme si consiglia di richiedere sempre al legale rappresentante del percettore il preciso collocamento giuridico del proprio ente nonché i riferimenti della normativa che permette la deducibilità/ detraibilità dell'elargizione.

1) **Persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto** (il caso più comune è quello della parrocchia e dell'istituto scolastico)

DA REDDITO FARMACIA: deducibili

- **Art. 100 c. 2 lett. a) del T.U.I.R.):**

Condizioni di deducibilità sono deducibili sia effettuate in denaro che in natura

Documentazione necessaria: quietanza rilasciata dal legale rappresentante con evidenziazione della tipologia di personalità giuridica e della finalità dell'ente. Se effettuate in natura occorre emettere fattura e documento di trasporto con l'elenco dei beni donati e la loro valorizzazione e si applica quanto previsto dal D.P.R. 441/1997

Limiti di deducibilità: 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Trattamento IVA: in caso di donazione in natura se il beneficiario è un ente pubblico o è costituito in forma di associazione riconosciuta o fondazione le cessioni sono esenti IVA ex art. 10 n. 12 del DPR 633/72 (dicitura da indicare in fattura); se sono invece costituite in altre forme la cessione è soggetta ad IVA con le aliquote normali.

DA REDDITO PERSONALE: non è prevista alcuna deducibilità/detraibilità

2) **O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)**

DA REDDITO FARMACIA: deducibili

- **Art. 100, comma 2, lettera h) del T.U.I.R.**

Condizioni di deducibilità: solo erogazioni in denaro

Documentazione necessaria: quietanza rilasciata dal legale rappresentante della ONLUS;

Limiti di deducibilità: importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa;

- **Art. 14 del D.L. 14/3/2005 n. 35:**

Condizioni di deducibilità: le erogazioni sono deducibili sia effettuate in denaro che in natura.

Documentazione necessaria: quietanza della ONLUS e fattura in caso di cessione dei beni.

Limiti di deducibilità: 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di € 70.000 annui.

Trattamento IVA: le cessioni sono esenti IVA ex art. 10, punto 12 del DPR 633/72.

DA REDDITO PERSONALE: deducibili

- **Art. 14 del D.L. 14/3/2005 n. 35:**

Condizioni di deducibilità: le erogazioni sono deducibili sia se effettuate in denaro che in natura. Si sconsiglia la deduzione in natura.

Documentazione necessaria: quietanza o ricevuta della ONLUS in caso di cessione di beni con descrizione dei prodotti donati e l'indicazione del valore normale.

Limiti di deducibilità: 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di € 70.000 annui.

N.B. le deduzioni previste dal D.L. 35/2005 non si possono cumulare a quanto previsto dalle altre normative. Occorre tenere presente che il comma 2 dell'art. 14 del D.L. 35/2005 prevede l'obbligo da parte della ONLUS di redigere scritture contabili particolareggiate, in mancanza delle quali viene meno il presupposto della deducibilità, per cui si consiglia di limitare le donazioni ex art. 14 a favore di soggetti di provata consistenza e serietà.

3) Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

DA REDDITO FARMACIA: deducibili

- Art. 14 del D.L. 14/3/2005 n. 35:

Condizioni di deducibilità: le erogazioni sono deducibili sia effettuate in denaro che in natura.

Documentazione, limite di deducibilità, trattamento IVA: medesime disposizioni previste per le ONLUS. Qualora l'associazione di promozione sociale fosse "non riconosciuta" le cessioni sono soggette ad IVA ad aliquota normale.

DA REDDITO PERSONALE: deducibili/detraibili

- Art. 14 del D.L. 14/3/2005 n. 35:

Condizioni di deducibilità: sono deducibili sia effettuate in denaro che in natura.

Documentazione, limite di deducibilità: medesime disposizioni previste per le ONLUS.

- Art. 15 c. 1 lett. i-quater) T.U.I.R.: detraibili 19%

Condizioni di deducibilità: solo erogazione in denaro. Erogazione detraibile se non già dedotta dal reddito della farmacia.

Documentazione necessaria è necessario che il versamento sia eseguito tramite banca, posta ecc.

Limiti di deducibilità: € 2.065,83 annui

4) Fondazioni, associazioni, comitati, enti a sostegno di popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi straordinari (art. 27 della Legge 13 maggio 1999 n. 133). L'art. 1 del D.P.C.M. 20 giugno 2000, se i contributi vanno a favore di Stati diverso di quello italiano, li individua in:

- O.N.L.U.S.
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro

- altre fondazioni, associazioni, comitati che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici
- associazioni sindacali e di categoria

DA REDDITO FARMACIA: deducibili

Condizioni di deducibilità: sono deducibili sia se effettuate in denaro che in natura.

Documentazione e trattamento IVA: ricevuta o prova dell'avvenuto versamento a favore dell'ente. Fattura in caso di cessioni di beni. Le cessioni sono esenti IVA ex art. 10 n. 12 della legge IVA (dicitura da indicare in fattura).

Limite di deducibilità: nessuno

Le distinte forme di liberalità elencate sopra sono tra loro cumulabili, nel rispetto dei limiti vigenti per ciascuna tipologia.

DA REDDITO PERSONALE: non sono previste forme di detraibilità/deduzione.

Per tutte le tipologie menzionate di liberalità in beni EFFETTUATE DALLA FARMACIA (e non quindi quelle erogate privatamente), per potere usufruire della eventuale esenzione dell'IVA e per superare le presunzioni di cessione a titolo oneroso (con conseguenza recupero a ricavi del valore donato) occorre attenersi alle prescrizioni dell'art. 2 del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 441 che impone la:

- a) comunicazione scritta, NECESSARIA TUTTAVIA SOLO SE IL COSTO DEI BENI CEDUTI E' SUPERIORE A € 15.000, che deve pervenire almeno cinque giorni prima dell'inizio del

trasporto, da parte della farmacia all'Agenzia delle Entrate e ai Comandi della Guardia di Finanza di competenza (meglio se con raccomandata A.R.) utilizzando il seguente fac-simile:

Farmacia.....

Spett.le Agenzia delle Entrate
di.....

Spett.le Comando della Guardia
di Finanza di...

Oggetto: comunicazione di cessione gratuita di beni ai sensi dell'art. 2, comma 2), lettera a) del D. P. R. 441/1997.

Si comunica che in data alle ore

presso la sede della farmacia..... posta in

verranno ceduti gratuitamente a(ente beneficiario) con la seguente destinazione.....

beni di valore complessivo per € (al prezzo di acquisto)

- b) **emissione del documento di trasporto e fattura;**
- c) **rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'ente ricevente in cui viene attestata la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti corrispondente a quanto riportato nel DDT.**

Cordialità

